

SENTENZA N. 450/19
N. R.G. 822/2017 Appello Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni PICCIAU	Presidente
Dott.ssa Giulia DOSSI	Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO	Consigliere Ausil. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di iscritta al n. R.G. 822/2017, avverso la sentenza n. 1547/17, del Tribunale di Milano, Dott.ssa Francesca Saioni, discussa all'udienza collegiale del 25 Febbraio 2019 promossa

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –, (C. F. 80078750587), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Fanara, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Milano alla via Savarè, 1

APPELLANTE



Contro

CONDOMINIO GALLERIA BUENOS AIRES 1 (C.F.80229580156)

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ermes Francesco Gallone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano alla via San Marco, 26

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello,

Previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa e reietta ogni contraria istanza,

Annulare la sentenza del Tribunale di Milano Dr.ssa Francesca Saioni n. 1547/17 notificata in data 26/06/17 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto respingere l'opposizione all'avviso di addebito impugnato;

In via subordinata condannare la ricorrente al pagamento delle somme di cui risulterà debitrice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.



PER L'APPELLATO

- 1) In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità dell'appello;
- 2) Nel merito, respingersi l'appello proposto dall'Inps e, conseguentemente, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 1547/17;
- 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità solidale del Condominio ex art. 29 comma 2 D.Lgs 276/03, in qualità di appaltatore e per l'effetto subordinare l'azione esecutiva nei confronti del Condominio esponente solo dopo l'infruttuosa escussione della predetta società appaltatrice;
- 4) Sempre, in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il Condominio fosse ritenuto solidamente responsabile ai sensi dell'art. 29 comma 3 D.Lgs 276/03, e conseguentemente condannato al pagamento totale e/o parziale delle somme richieste, dichiarare tenuta la società New Live s.r.l. a garantire e manlevare il Condominio da qualunque somma che questo fosse tenuto a pagare all'Inps in virtù del verbale di accertamento qui impugnato;
- 5) Con la rifusione delle spese e dei compensi professionali, oltre C.P.A. e I.V.A.



FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1547/17 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto dal Il Condominio Galleria Buenos Aires 1, (nel prosieguo per brevità Condominio), con il quale proponeva azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo in relazione al verbale ispettivo dell'Inps n. 2015 012568/S13.

Il predetto verbale era scaturito da un accertamento a carico della New Live s.r.l. , società che svolgeva attività di pulizie di edifici; il Condominio non contestava di aver appaltato le pulizie a tale società, ma eccepiva l'inapplicabilità della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, in assenza di svolgimento di attività d'impresa o professionale da parte dello stesso.

Il Giudice di I grado ha accolto il ricorso, ha ritenuto non applicabile al condominio le previsioni di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, in quanto il Condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica, costituito da una collettività di comunisti, proprietari delle singole unità immobiliari.

Con ricorso in appello l'Inps ha proposto impugnazione avverso la sentenza.



Rileva che l'espressione utilizzata dal comma 2 dell'art. 29 D.Lgs 276/03 " *imprenditore o datore di lavoro*" conferma che il condominio committente, per quanto non possa considerarsi imprenditore, certamente è un datore di lavoro, per cui sussiste la responsabilità solidale.

Si è costituito il Condominio che eccepisce, in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. e, nel merito, chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado.

All'udienza di discussione del 25/02/2019 la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata per essere l'atto di appello difforme ai canoni imposti dall'art. 434, comma 1 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.

Sul punto la Corte di Cassazione (sent. 05/02/2015 n. 2143 e da ultimo SS.UU. n. 27199/17) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine



devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

La Corte ha precisato che: “ con la reiterata locuzione “ indicazione “ il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto “; il legislatore ha solo statuito che “ i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente “.

Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che il ricorso in appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state chiaramente individuate; i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio d gravame.

Nel merito l'appello è fondato.

L'art. 29 del D.Lgs 276/03 , per la parte che qui interessa, così dispone: “
(....)



2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

(.....)

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale”

E' incontestato che le lavoratrici effettuavano la loro prestazione lavorativa presso il condominio e che lo stesso non ha mai contestato né in primo grado, né in questo grado di giudizio, la propria qualifica di datore di lavoro, l'unica contestazione mossa riguarda l'inapplicabilità dell'art. 29 ai condomini per essere lo stesso privo di personalità giuridica.



L'art. 29 secondo comma del D.Lgs. n. 276/2003, come sopra riportato, identifica il soggetto passivo della solidarietà nel "*committente imprenditore o datore di lavoro*", rendendo così evidente che, anche il soggetto datore di lavoro ma non imprenditore, è tenuto al vincolo solidale.

L'ultimo comma della norma esclude dalla solidarietà soltanto la persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale, ma il condominio di edifici, pur se si discute circa la natura giuridica, non può essere certo assimilato ad una persona fisica.

Ritiene la Corte che il Condominio è un soggetto giuridico, sia pure privo di personalità giuridica, distinto dalle persone dei condomini: infatti il Condominio ha un codice fiscale; l'amministratore è titolare di poteri che gli derivano direttamente dalla legge e non da un contratto di mandato; inoltre il Condominio è il soggetto che stipula il contratto di appalto, nella persona dell'amministratore, il quale agisce, non in base ad un mandato conferito da tutti i condomini, bensì sulla base di una delibera assembleare che può essere assunta anche a maggioranza e non all'unanimità.

Per tali motivi la sentenza di primo grado va riformata.



La novità e la oggettiva difficoltà delle questioni controverse induce la Corte a compensare anche le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1547/2017:

Rigetta l'opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento n. 2015
012568/S13 del 25/07/16;

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Milano 25 Febbraio 2019

Il Giudice Ausiliario Rel.

(Dott.ssa Giuseppina Locorotondo)

Il Presidente

(Dott. Giovanni Picciau)

